

TRACCE SVOLTE

TFA

193
Tracce
svolte

SOSTEGNO 2024

per la **PROVA SCRITTA**

NLD
CONCORSI

PREMESSA

Il volume *Tracce svolte per TFA Sostegno 2024, NLD Concorsi*, è stato pensato e realizzato con l'obiettivo di fornire agli aspiranti partecipanti al concorso TFA (Tirocinio Formativo Attivo) una selezione delle **questioni più importanti** e una guida sulle **tecniche di redazione** necessarie per affrontare con successo la **prova scritta** di tale concorso.

La redazione di un testo durante una prova scritta richiede infatti non solo una conoscenza approfondita degli argomenti, ma anche una padronanza delle **strategie e delle tecniche** che consentono di articolare l'elaborato in modo chiaro, coerente ed efficace. Quanto alla **struttura dell'Opera**, il volume è suddiviso in **sei parti** relative a:

- Normativa riferita al **sistema educativo e di istruzione**;
- Normativa per l'inclusione, integrazione e valutazione degli apprendimenti degli alunni **BES, DSA** e in **situazioni di svantaggio**;
- **Psicologia**, teoria dell'intelligenza, neuroscienze e creatività;
- **Pedagogia**;
- **Metodologie didattiche** con particolare riferimento alla didattica digitale e per l'inclusione dei BES;
- **Disabilità e disturbi**.

4. L'Autonomia scolastica e la progettazione curricolare

Il candidato esponga i tratti salienti dell'autonomia scolastica, illustrando iter legislativo e peculiarità curricolari e attuative.

Il testo che sancisce l'autonomia scolastica è la legge n. 59/1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", nota come legge Bassanini. Essa è ancora oggi il testo di riferimento per la comprensione dei principi dell'autonomia.

Si consideri, invero, che persino la più recente legge n. 107/2015, portante la "*Riforma del sistema nazionale di istituzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", ha inteso nelle sue premesse rafforzare l'autonomia scolastica facendo esplicito riferimento all'art. 21 della legge n. 59/1997 e dichiarando il rafforzamento nell'applicazione dell'autonomia discendente dal D.P.R. n. 275/1999.

Nell'articolo 21 della legge n. 59/1997, in particolare, si ribadiva il carattere unitario e nazionale relativo alla fruizione del diritto allo studio, nonché l'applicazione delle norme generali comuni al sistema scolastico, ma emergeva l'urgenza secondo cui la Scuola dovesse divenire un centro di erogazione di servizi, ovvero un soggetto attivo nell'offerta formativa, attraverso spinte autonomistiche relative all'organizzazione logistica e alla didattica.

Il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, approvando il Regolamento contenente le norme in materia di autonomia alle istituzioni scolastiche, ha definitivamente sancito l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000, con conseguente attribuzione della personalità giuridica.

Ai sensi dell'art. 8 del relativo Regolamento (approvato mediante il D.P.R. n. 275/1999) al Ministero della PA restano i poteri di controllo e di indirizzo generale.

In particolare, al Ministero spetta il compito di:

- definire i curricoli per i diversi tipi e indirizzi di studio;
- fissare gli obiettivi generali del processo formativo;
- determinare gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) per gli alunni;
- selezionare le materie fondamentali costituenti la quota nazionale dei curricoli;
- determinare il relativo monte orario annuale e il quadro orario comprensivo della quota nazionale;
- fissare il limite della flessibilità tra le discipline e le attività della quota nazionale del curricolo;
- determinare gli standard di qualità del servizio con verifiche da parte di un organismo di valutazione del servizio;
- adottare nuovi modelli di certificazione concernenti le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dagli studenti;
- indicare gli indirizzi generali della valutazione e del riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- fissare i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti- da svolgersi anche a distanza- attuabili nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro.

L'art. 6 del suddetto D.P.R. 275/1999 ha disposto che le istituzioni scolastiche possano esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, nel rispetto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento.

Le singole istituzioni scolastiche provvedono alla definizione e alla **realizzazione dell'offerta formativa** nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e agli enti locali. In sintonia con il principio dell'autonomia i Regolamenti relativi al riordino dell'istruzione del II ciclo (licei, istituti tecnici e istituti professionali) prevedono che le istituzioni scolastiche, previa delibera del Collegio dei docenti, possano utilizzare **la quota di autonomia del 20% dei curricoli** nell'ambito

degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale. L'esercizio di tale facoltà mira sia a potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia ad attivare ulteriori insegnamenti al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa adottato dall'istituzione scolastica (PTOF). Il curriculum diviene il presupposto dell'autonomia scolastica: le Indicazioni nazionali determinano il quadro curricolare unitario e obbligatorio (pari all'80%) lasciando alle scuole flessibilità nell'elaborazione di una progettazione didattica cucita sul territorio, l'utenza e gli stakeholder (pari al 20%): la quota riservata alla scuola è anche detta 'quota dell'autonomia'.

Le scuole potranno ora svolgere attività di ricerca e sviluppo non necessitando più, come nel passato, del beneplacito del Ministero e avvalorando così il modello educativo della *ricerca-azione*, volto a indagare le buone prassi e la loro applicazione, più che l'approfondimento di mere conoscenze teoriche. La scuola potrà così fornire risposte mirate ai bisogni educativi degli studenti e alle richieste delle famiglie e del territorio. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 275 del 1999 è possibile promuovere accordi di rete con altre scuole al fine di realizzare piani formativi comuni in perfetta sinergia con il territorio di riferimento.

5. Il pluralismo scolastico: scuole non statali, paritarie, private ed enti locali

Il candidato analizzi il principio di pluralismo scolastico, illustrando le peculiarità delle varie tipologie di scuola esistenti sul territorio.

Indipendentemente dal carattere pubblico o privato della gestione, l'organizzazione della scuola e l'attività di insegnamento identificano un servizio pubblico preordinato all'**obiettivo unico dell'istruzione**. Lo Stato, infatti, ha l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione, dettando le norme relative ed apprestando i mezzi necessari a tal fine, ma non ha il "monopolio" dell'insegnamento. Anzi, è lo stesso art. 33 Cost. a porre il principio del **pluralismo scolastico**, coerente, d'altronde, con quello fondamentale della libertà dell'arte e della scienza.

Il terzo comma dell'art. 33 Cost. afferma conseguentemente che gli enti e i privati "*hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato*".

Il quarto comma dell'articolo 33 Cost. rimette alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi cui sono tenute le **scuole non statali**, affinché sia assicurato ai rispettivi alunni un trattamento scolastico analogo a quello degli alunni delle scuole statali (alla luce del principio di eguaglianza) e sia più in generale garantito, quale obiettivo prioritario, l'ampliamento dell'offerta formativa, con la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

La materia è regolata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, secondo la quale il **sistema nazionale di istruzione**, fermo quanto previsto dall'art. 33 co. 2 Cost., è costituito: dalle **scuole statali** e dalle **scuole paritarie, private e degli enti locali**.

Secondo le previsioni del d.l. 250/2005 le **scuole non statali** possono essere paritarie e non paritarie. Si **definiscono scuole paritarie** le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e rispondono a determinati requisiti di qualità ed efficacia. La parità è riconosciuta con apposito provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 62/2000. Sono requisiti per ottenere la parità:

- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e rispettosi delle norme vigenti;
- l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- la possibilità di iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso alla classe che essi intendono frequentare;
- l'osservanza delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
- l'organica costituzione di corsi di studio completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, a partire dalla prima classe;
- personale docente in possesso del titolo di abilitazione;
- contratti individuali di lavoro per personale dirigente e docente che osservino i contratti collettivi nazionali di settore.

Il D.M. 267/2007 disciplina le modalità con cui i soggetti gestori delle scuole non statali possono richiedere o mantenere il riconoscimento della parità scolastica; il decreto attuativo, D.M.

83/2008, fissa le *Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento*. La parità in particolare viene riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio.

Le **scuole non paritarie**, invece, impegnate altresì in attività organizzata di insegnamento, devono presentare le seguenti condizioni di funzionamento:

- progetto educativo e relativa offerta formativa coerenti con i principi della Costituzione e con l'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
- disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche, forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici – in relazione al titolo di studio da conseguire – per gli studenti delle scuole statali o paritarie.

Sono, inoltre, pienamente legittime le **scuole a ordinamento estero**, operanti sul territorio italiano, purché dotate del riconoscimento dell'autorità preposta del Paese di riferimento.

Infine, è ammessa dall'ordinamento persino la possibilità di ricorrere alla cosiddetta "**istruzione parentale**", ossia impartita a cura dei genitori. Tanto nel caso delle scuole non statali e non paritarie quanto nel caso dell'istruzione parentale, la verifica di effettività della fruizione del servizio di istruzione e, dunque, dell'esercizio del relativo diritto è data dall'obbligo per gli alunni di sottoporsi, per tutta la durata del primo ciclo di istruzione, ad esami annuali di idoneità alla classe successiva. Peraltro, anche in caso di reiterata inidoneità, il dirigente scolastico non ha potere di revoca del "nulla osta" da lui emanato.